



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XIV LEGISLATURA PROVINCIALE**

**2008 (elezioni provinciali 9 novembre 2008) – 2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013)**

**ANNO 2008 (limitatamente alla XIV legislatura provinciale)**

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data				
1	443	29.12.2008	sentenza (redattore Maddalena) G.U. 07.01.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 1  giudizio per conflitto di attribuzione  Provincia autonoma di Trento contro Provincia autonoma di Bolzano  <u>ricorso n. 1/2008</u> depositato il 29.01.2008 G.U. 27.02.2008, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 10  deliberazione della Giunta provinciale 21 dicembre 2007, n. 3016	4.3. (utilizzo ne risorse idriche)  2.3 (energia)	deliberazione della Provincia autonoma di Bolzano n. 4025 dd. 26 novembre 2007 concernente "Preavviso ai sensi dell'articolo 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica" (relativamente alla parte in cui comunica l'intenzione della Provincia medesima di immettersi nel possesso dei beni relativi alla concessione di San Floriano d'Egna, alla sua scadenza, in base alla facoltà prevista dall'articolo 25 del r.d. n. 1775/1933)  • articoli 117 e 118 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge	<u>dichiara inammissibile</u> il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento  la Provincia di Trento aveva impugnato la deliberazione n. 4025 dd. 26 novembre 2007, con cui la Provincia di Bolzano preannunciava l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni inerenti le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a, in scadenza al 31 dicembre 2010, ricadenti nel proprio territorio e tra di esse la concessione di San Floriano d'Egna, posta a scavalco fra le due province. Secondo la Corte il contenzioso sollevato dalla Provincia di Trento si risolve in una controversia di carattere patrimoniale tra le due province. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui la pretesa a contenuto patrimoniale, che non implichi, neppure indirettamente, l'accertamento della violazione delle competenze attribuite da norme costituzionali, è estranea alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni.  sul punto vedasi le richiamate sentenze 22 luglio 2005, n. 302, ma anche sentenze 22 giugno 2004, n. 179, 28 marzo 2003, n. 95, 4 luglio 2001, n. 213, 23 dicembre 1994, n. 444, 2 giugno 1994, n. 211, 9 luglio 1993, n. 309 e 6 maggio 1976, n. 111.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>costituzionale n. 3/2001</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 8 nn. 3), 5), 6), 13), 15), 21) e 22), articolo 9, nn. 9) e 10) dello statuto speciale</li> <li>• d.p.r. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) (articolo 14)</li> <li>• d.p.r. 235/1977 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) (articolo 1-bis, comma 16)</li> <li>• legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)) (articolo 44)</li> <li>• legge Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) (articolo 13)</li> </ul>	

ANNO 2009

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	105	02.04.2009	sentenza (redattore Saulle) G.U. 08.04.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 14  giudizio per conflitto di attribuzione  Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 16/2008</u> depositato il 22.10.2008  pubblicato in G.U. 3.12.2008, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 50  deliberazione della Giunta provinciale 17.10.2008, n. 2682	3.2.3. (igiene)	ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardante "Ordinanza con tingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"  <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituzione (articoli 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 120)</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 197 del 1980 in materia di igiene e sanità e al d. lgs.vo n. 266 del 1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2, 3 e 4)</li> <li>• legge 4 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) (articolo 3)</li> <li>• principi di leale collaborazione e di legalità</li> </ul>	dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento  il ricorso, fondato sull'asserita lesione delle competenze della Provincia nelle materie "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto", "tutela della salute", nonché degli ambiti materiali riconducibili alla potestà legislativa residuale prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, genericamente individuati, difetta di motivazione in ordine alla riconducibilità del contenuto del provvedimento impugnato alle citate materie; dalla riscontrata lacuna, ritenuta dalla giurisprudenza della Corte non sanabile negli atti successivi del giudizio, consegue l'inammissibilità dell'impugnativa
2	130	06.05.2009	sentenza (redattore Mazzella) G.U. 13.05.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 19	1.1.3. (giustizia amministrativa)	sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 17 luglio 2008 n. 171	dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal comune di Transacqua in relazione alla sentenza TRGA Trento n. 171/2008

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			giudizio per conflitto di attribuzione  Comune di Transacqua contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 18/2008</u> depositato il 14.11.2008  pubblicato in G.U. 14.01.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• costituzione articoli 111, 114, 117, 118 e 134</li> <li>• d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)</li> <li>• legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)</li> <li>• sentenza Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 17 luglio 2008, n. 171</li> <li>• sentenza Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285</li> </ul>	<p>l'inammissibilità del ricorso è duplice: sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto ai soggetti ricorrenti, la Corte ha affermato il principio che gli enti locali (nella specie, i comuni) non possono proporre conflitto di attribuzione, neppure dopo la riforma del Titolo V, in quanto "Nessun elemento letterale o sistematico consente...di superare la limitazione soggettiva che si ricava dagli articoli 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87..."; gli atti giurisdizionali (profilo oggettivo), secondo costante affermazione della Corte (sentenze nn. 276 e 326 del 2003 e 39 del 2007), possono essere oggetto di impugnativa per conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) laddove si contesti la riconducibilità dell'atto impugnato alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in discussione l'esistenza del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Ne consegue che nel caso in esame il conflitto si configura come un improprio strumento di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale</p> <p>il ricorso è inoltre inammissibile per mancata notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, né all'organo che ha emanato l'atto impugnato, nel termine di 60 giorni (art. 39 legge n. 87/1953) dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato</p>
3	209	09.07.2009	sentenza (redattore Silvestri) G.U. 15.07.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 28  giudizio per conflitto di attribuzione  Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 13/2008</u> depositato il 24.07.2008	4.1. (urbanistica)  4.6. (edilizia abitativa)	<p>decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, concernente "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" (articoli 4, comma 3; 6; 7; 8, comma 1; 9 e 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, nn. 5), 10), 25); 16; 80; 81, comma 2, e Titolo VI dello statuto speciale;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai d.P.R. nn. 469/1975 in</li> </ul>	<p><u>dichiara che non spettava allo Stato</u> imporre alle province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi agli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26.03.2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);</p> <p><u>annulla</u> gli articoli 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26.03.2008 nella parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p><u>dichiara che spettava allo Stato</u> imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'articolo 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26.03.2008</p> <p>lo Stato non ha titolo a disciplinare in modo preciso e dettagliato,</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>pubblicato in G.U. 17.09.2008, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 39</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 06.06.2008, n. 1465</p>		<p>materia di assistenza e beneficenza pubblica, 381/1974 in materia di urbanistica e opere pubbliche, 526/1987, estendente le disposizioni di cui al d. p. r. n. 616/1977 alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 8), ai d.lgs. nn. 266/1992, riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articoli 2, 3 e 4) e 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articoli 12 e 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>legge n. 386/1989 (articolo 5, commi 2 e 3)</li> </ul>	<p>modalità e procedure che attengono all'esercizio di potestà legislative e amministrative nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, e dell'assistenza e beneficenza pubblica, attribuite dallo statuto alla competenza legislativa primaria delle province; nelle materie attribuite alla competenza primaria delle province ogni intervento limitativo dello Stato deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, sia in via generale, ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992, che regola i rapporti tra legislazione statale e regionale</p> <p>lo Stato, in relazione alla finalità di garantire una prestazione in materia di diritti sociali, può istituire fondi a destinazione vincolata e stabilire i criteri e le modalità della loro ripartizione tra le regioni e le province autonome, fatta salva la competenza provinciale per tutto quanto inerisce alla fase attuativa dello scopo avuto di mira dal finanziamento statale;</p> <p>mentre la quota di cofinanziamento gravante sulle regioni e sulle province autonome adempie all'esigenza di assicurare una loro omogenea partecipazione alla realizzazione del programma nazionale di riqualificazione urbana per alloggi a canone agevolato, la dettagliata indicazione della quota di cofinanziamento gravante sui comuni compresi nel territorio della Provincia limita la potestà di autoorganizzazione di quest'ultima nei suoi rapporti con gli enti locali anche in ordine alla programmazione sul proprio territorio degli interventi in materia e incide sulle sue competenze in materia di finanza locale disciplinate dalle norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992;</p> <p>la previsione di prescrizioni, contenute in un atto amministrativo, disciplinanti nel dettaglio i criteri di assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge che stabilisca, anche in termini generali, criteri e condizioni, viola le competenze costituzionalmente garantite alla Provincia;</p> <p>l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture di poteri sostitutivi</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi viola l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale subordina tale intervento al rispetto delle procedure previste dalla legge, atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione; la disposizione impugnata ha invece natura amministrativa e rinvia genericamente ad un futuro decreto ministeriale la definizione di procedure che, ai sensi della Costituzione, devono essere previste dalla legge
4	226	22.07.2009	sentenza (redattore Maddalena) G.U. 29.07.2009, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 30  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 26/08</u> depositato il 16.06.2008  pubblicato in G.U. 25.06.2008, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 27  deliberazione della Giunta provinciale 30.05.2008, n. 1384	4.8.1. (tutela del paesaggio)	articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, concernente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"  <ul style="list-style-type: none"> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10) in combinato disposto con l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione</li> <li>• articolo 8, n. 6), nonché nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) e articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia</li> <li>• d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di</li> </ul>	<u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 63/2008 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione  trattasi di pronuncia di illegittimità costituzionale parziale della disciplina censurata; secondo la Corte lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione); tale competenza non può operare nei confronti della Provincia relativamente alla tutela del paesaggio, posto che tale materia è riservata alla sua competenza legislativa primaria (articolo 8, n. 6 dello statuto), da esercitarsi, peraltro, nei limiti stabiliti dall'articolo 4 dello statuto, tra i quali rileva il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale  sul rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 dello statuto, richiamati dall'articolo 5 del medesimo, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di tutela del paesaggio, vedasi sentenza della Corte costituzionale 14 marzo 2008, n. 62

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione", 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", 1 novembre 1973, n. 690 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione del principio di certezza del diritto</li> </ul>	
5	253	30.07.2009	<p>sentenza (redattore Saulle) G.U. 05.08.2009, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 31</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 38/08</u> depositato il 25.07.2008</p> <p>pubblicato in G.U. 3.09.2008, 1<sup>a</sup></p>	3.2.4. (servizi sanitari)	<p>legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4 "Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti" (articolo 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, comma terzo, della Costituzione</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articolo 9, n. 10) dello statuto speciale di autonomia</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 4 della legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)</p> <p>secondo la Corte il consenso informato costituisce un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa al legislatore statale. Ne consegue che la disciplina relativa ai soggetti che possono esprimere il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e alle forme per il relativo rilascio esorbita dai limiti delle competenze del legislatore provinciale in materia di igiene e sanità (articolo 9, n. 10 dello statuto) e viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute, applicabile alla Provincia ai sensi della legge costituzionale n. 3 del 2001</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			serie speciale n. 37  deliberazione della Giunta provinciale 25.07.2008, n. 1919			sulla configurazione del consenso informato (da ricondurre agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione) come principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa al legislatore statale, vedasi sentenza 23 dicembre 2008, n. 438, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21
6	296	13.11.2009	sentenza (red. Maddalena) G.U. 18.11.2009, 1ª serie speciale n. 46  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Provincia autonoma di Bolzano  <u>ricorso n. 43/08</u> depositato in data 08.08.2008  pubblicato in G.U. 17.09.2008, 1ª serie speciale n. 39  deliberazione della Giunta provinciale 25.07.2008, n. 1918 <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Seconda Commissione permanente espresso nella seduta dd. 03.09.2008</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 04.09.2008, n. 11 (approvata a maggioranza di voti con 3 voti di</li> </ul>	4.3. (utilizzo risorse idriche)	<u>legge della Provincia Autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4</u> "Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni", con il quale è stato aggiunto al comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 il seguente periodo: "Le concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia Autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata" (articolo 13)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117 e 118 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 8, 9, n. 9) e 16 dello Statuto speciale di autonomia</li> <li>• d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di</li> </ul>	<u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, sollevata, in relazione agli articoli 8, 9, n. 9, e 16 dello statuto speciale di autonomia, all'articolo 14 del d.p.r. n. 381/1974, come modificato dal d. lgs.vo n. 463/1999, al d.p.r. n. 235/1977, come modificato dai d.lgs. nn. 463/1999 e 289/2006, nonché in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione  l'articolo 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008 non riconosce una competenza (amministrativa e normativa), ma impone alla suddetta Provincia di raggiungere l'intesa con l'ente territoriale finitimo, laddove essa sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica, che riguardi anche il territorio di altra regione o provincia autonoma; nessun interesse sussiste in capo alla Provincia di Trento (ricorrente) alla impugnazione della disposizione, la quale non è idonea ad incidere sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, come disciplinato dall'articolo 14 del d.p.r. n. 381 del 1974

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale  <i>astensione)</i>			
					<p>trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di energia" come modificato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 e dal d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione</li> </ul>	
7	323	04.12.2009	<p>ordinanza (redattore Gallo) G.U. 09.12.2009, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p> <p><u>ordinanze nn. 417, 418 e 419 dd. 23.09.2008</u></p>	3.3.1. (personale della scuola)	<p><u>articolo 102, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5</u> concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" nella parte in cui dispone che "<i>la Provincia....individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il</i></p>	<p>riuniti i giudizi, dichiara la <u>manifesta inammissibilità</u> delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 102, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" sollevate in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2, e 107 del d.p.r. n. 670 del 1972, nonché all'articolo 2, comma 4, del d.p.r. n. 405 del 1988 dal Tribunale di Trento con le ordinanze nn. 417, 418 e 419 del 2008</p> <p>secondo la Corte le ordinanze di rimessione sono prive di un'adeguata motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			pubblicate in G.U. 31.12.2008, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 54		<i>sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio"</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 9, n. 2, e 107 dello statuto speciale di autonomia</li> <li>• d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) (articolo 2, comma 4)</li> </ul>	<p>manifesta infondatezza delle questioni; questo determina la manifesta inammissibilità di queste ultime alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo cui il giudice a quo non può esimersi dall'indicare le ragioni che lo portano a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da consentire la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulle motivazioni che sorreggono le censure</p> <p>sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza vedasi l'ordinanza n. 19 del 2008; sul principio secondo cui l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione vedasi ordinanze nn. 72 e 307 del 2007</p>
8	334	18.12.2009	<p>sentenza (red. Gallo) G.U. 23.12.2009, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 51</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Presidenza Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 71/2008</u> depositato in data 22.10.2008</p> <p>pubblicato in G.U. 03.12.2008, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2008, n. 2684</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 23.01.2009</li> </ul>	<p>1.8. (strumenti economico-finanziari)</p> <p>3.2.2. (personale sanitario)</p>	<p>decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (primo periodo del comma 15 e, per quanto ivi richiamato e se riferito anche alle province autonome, del comma 14 dell'articolo 61, nonché del comma 7 dell'articolo 77-quater)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, comma terzo, e 119, comma primo, della Costituzione</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 4, comma 1, n. 7), 8,</li> </ul>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, dalla Provincia autonoma di Trento (e dalla Regione Siciliana) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 77-quater, comma 7</u>, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano</p> <p>la Provincia censura l'articolo 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che "Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato"; tali entrate non vengono, pertanto, accreditate sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore dei suddetti enti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, delle norme di attuazione statutarie in materia di finanza regionale e provinciale di cui al d.lgs. n. 268 del 1992;</p> <p>secondo la Corte le contabilità speciali infruttifere intestate alle</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>deliberazione Consiglio provinciale dd. 25.02.2009, n. 10 (approvata ad unanimità di voti)</li> </ul>		<p>comma 1, n. 1), 9, comma 1, n. 10) e 16 dello statuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. lgs. n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2)</li> <li>d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articolo 8, comma 1)</li> <li>d.p.r. n. 474/1975 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino Alto Adige in materia di igiene e sanità) (articolo 2)</li> <li>legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (articolo 34, comma 3)</li> <li>legge regionale n. 1/1992 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute) (articolo 1)</li> <li>legge provinciale n. 10/1993 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) (artt. 6-bis, comma 1, 16, comma 2, e 17, comma 8)</li> </ul>	Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma denunciata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all'indicata norma di attuazione statutaria; la disposizione oggetto di censura, nel determinare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, incide sulla sua disciplina normativa; ne consegue che essa avrebbe potuto essere legittimamente realizzata previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria
9	341	30.12.2009	sentenza (red. Cassese) G.U. 07.01.2010, 1 <sup>a</sup> serie speciale n.	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>1</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia contro Presidenza Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 71/2008</u> depositato in data 22.10.2008</p> <p>pubblicato in G.U. 03.12.2008, 1ª serie speciale n. 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione della Giunta provinciale 17 ottobre 2008, n. 2684</li> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 23.01.2009</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 25.02.2009, n. 10 (approvata ad unanimità di voti)</li> </ul>	3.2.2. (personale sanitario)	<p>economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (primo periodo del comma 15 e, per quanto ivi richiamato e se riferito anche alle province autonome, del comma 14 dell'articolo 61, nonché del comma 7 dell'articolo 77-quater)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, comma terzo, e 119, comma primo, della Costituzione</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 4, comma 1, n. 7), 8, comma 1, n. 1), 9, comma 1, n. 10) e 16 dello statuto</li> <li>• d. lgs. n. 266/1992 riguardante il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (articolo 2)</li> <li>• d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (articolo 8, comma 1)</li> <li>• d.p.r. n. 474/1975 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino Alto Adige in materia di igiene e sanità)</li> </ul>	<p>n. 133/2008, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché dalle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta e Calabria</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;</u></p> <p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 proposta dalla provincia in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione, agli articoli 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) dello statuto speciale di autonomia, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992</p> <p>la Provincia autonoma di Trento provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, "senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato" (art. 34, comma 3, legge n. 724 del 1994).</p> <p>posto che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale né contribuisce a cofinanziare un'eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti del servizio medesimo, esso non può stabilire norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria, che è interamente a carico della Provincia;</p> <p>l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale riferita al comma 14 dell'articolo 61 priva la Provincia dell'interesse ad impugnare il comma 15, primo periodo, del medesimo articolo; la seconda disposizione è, infatti, censurata laddove dovesse intendersi nel senso di imporre alle province autonome l'applicazione della prima</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					(articolo 2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (articolo 34, comma 3)</li> <li>• legge regionale n. 1/1992 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute) (articolo 1)</li> <li>• legge provinciale n. 10/1993 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) (artt. 6-bis, comma 1, 16, comma 2, e 17, comma 8)</li> </ul>	

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	45	12.02.2010	<p>sentenza (redattore Quaranta) G.U. 17.02.2010, 1ª serie speciale n. 7</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia</p> <p><u>ricorso n. 62/08</u> depositato il 14.10.2008 pubblicato in G.U. 12.11.2008, 1ª serie speciale n. 47</p> <p><u>ricorso n. 92/08</u> depositato il 25.11.2008 pubblicato in G.U. 21.01.2009, 1ª serie speciale n. 3</p>	<p>4.4. (opere pubbliche)</p> <p>1.8.1. (attività negoziale)</p>	<p><i>RICORSO n. 62/2008</i> <u>legge provinciale 24 luglio 2008, n.10</u>, concernente "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica" relativamente ai seguenti articoli: 1, nella parte in cui modifica l'articolo 1, commi 1, 2, 4, 6, 7, della l.p. n. 26/1993; 2; 3; 4, nella parte in cui modifica l'articolo 2, comma 2, della l.p. n. 26/1993, 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'articolo 13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e 3, della l.p. n. 26/1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, comma 1, lettere c), d), e); 23; 24, nella parte in cui modifica l'articolo 22, comma 3, l.p. n. 26/1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della l. p. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50 della l. p. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest'ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della l. p. n. 10 del 2008, proposte dal Pres. Cons. Ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Cost., nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.p.r. n. 670/1972 con il ricorso n. 62 del 2008;</p> <p><u>dichiara inammissibili</u>, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della l. p. n. 16/2008, proposte dal Pres. Cons. ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Cost., nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.p.r. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l'art. 1, commi 2 e 4, della l. p. n.</p>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 6 e 7, della l. p. n. 26/1993; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della l. p. n. 26/1993; 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, comma 1, della l. p. n. 26/1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma 4, della l. p. n. 26/1993, e 86 della l.p. n. 10/2008</p> <p><u>dichiara inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 1, della l. p. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della l. p. n. 26/1993; 18, comma 1, lettera a), ; 22, nella parte in cui nel modificare l'art. 20 della l. p. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della l. p. n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della l. p. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50 della l. p. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest'ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della l. p. n. 10 del 2008, proposte dal Pres. Cons. Ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Cost., nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.p.r. n. 670/1972 con il ricorso n. 62 del 2008;</p> <p><u>dichiara inammissibili</u>, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della l. p. n. 16/2008, proposte dal Pres. Cons. ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Cost., nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.p.r. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008;</p> <p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l'art. 1, commi 2 e 4, della l. p. n.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112, comma 2</p> <p><i>RICORSO N. 92/2008</i> <u>legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16</u> concernente "Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)" (articolo 29, commi 2 e 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l) e m) della costituzione</li> <li>• articoli 4 e 8 (nn. 3, 5, 13 e 17) dello statuto</li> <li>• d.lgs.vo lgs.vo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)</li> <li>• d.lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle</li> </ul>	<p>26/1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q); r); s), della l. p. n. 26/1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della l. p. n. 10 del 2008, proposte dal Pres. Cons. Ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Cost., nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008;</p> <p><b>dichiara non fondate</b>, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della l. p. n. 16 del 2008, proposte dal Pres. Cons. Ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008</p> <p>definisce i giudizi promossi dal Governo con due ricorsi nei confronti delle leggi provinciali nn. 10 e 16 del 2008, accogliendo solo in parte le censure sollevate. Secondo recenti pronunce giurisprudenziali i lavori pubblici non concretizzano una vera e propria materia, essendo la loro qualificazione da porre in relazione all'oggetto al quale afferiscono, e comunque al rispetto dei limiti posti al legislatore regionale, abilitato a disciplinare le fasi del procedimento attinenti a materie di sua competenza e gli oggetti della procedura riconducibili ad ambiti materiali di pertinenza regionale. Secondo la Corte la previsione statutaria di una competenza legislativa primaria della Provincia in materia di lavori pubblici deve essere esercitata nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 dello statuto, tra i quali rileva il rispetto degli obblighi internazionali, nel cui ambito è da annoverarsi il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, ridenominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché delle disposizioni che tutelano la libera concorrenza;</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•sentenze Corte costituzionale nn. 536/2002, 51/2006, 443/2007, 447/2006, 401/2007, 1/2008, 51/2008 e 326/2008</li> </ul>	<p>il legislatore provinciale, laddove disciplina in modo diverso rispetto al legislatore statale determinate fasi, riguardanti principalmente la procedura di affidamento dell'appalto, incide sulla tutela della concorrenza assicurata dallo Stato su tutto il territorio nazionale, nonché sul principio della libertà di circolazione delle persone e delle merci; in particolare il legislatore provinciale non può demandare alla disciplina regolamentare la definizione di aspetti rilevanti della materia, come ad es. la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro; tale previsione viola l'articolo 59 del codice degli appalti, che limita la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi quadro solo nel settore dei lavori pubblici di manutenzione;</p> <p>la disciplina dell'affidamento della concessione di lavori pubblici con libertà di scelta tra le procedure aperta, ristretta o negoziata (quest'ultima esclusa dalla normativa statale) è ritenuta illegittima dalla Corte per violazione dei limiti statutari in relazione al contrasto con i principi dettati dal codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza;</p> <p>le previsioni riguardanti l'estensione dell'applicazione dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici finanziate dalla Provincia, condizionata all'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, e il ricorso alla procedura negoziata per fattispecie non contemplate dal legislatore statale e senza pubblicazione del bando, sono illegittime per violazione dei limiti statutari in relazione ai principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza</p>
2	133	15.04.2010	sentenza (red. Silvestri) G.U. 21.04.2010, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 16  giudizio di legittimità	1.8. (strumenti economico-finanziari)  2.3. (energia)	decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nonché dell'articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, nella parte in cui si

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 80/09</u> depositato in data 07.10.2009 pubblicato in G.U. 11.11.2009, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2009, n. 2328</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 09.11.2009</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 04.12.2009, n. 23 (<i>approvata ad unanimità</i>)</li> </ul>	3.2.1. (organizzazione sanitaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• commi da 1 a 4 dell'articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103;</li> <li>• secondo, terzo e quarto periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali);</li> <li>• comma 8 dell'articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato);</li> <li>• commi 2 e 3 dell'articolo 22 (Settore sanitario)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• articoli 4, n. 7); articolo 8, n. 1), n. 5), n. 6), n. 17), n. 19), n. 22); articolo 9, n. 10); articolo 14; comma 1, articolo 16; Titolo VI, tra cui in particolare gli articoli 75, comma 1, lettera g), e 78; articolo 104, comma 1; articolo 107 dello Statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai D.P.R. nn. 381/1974 in materia di urbanistica ed opere pubbliche, 235/1977 in materia di energia, nonché di cui ai decreti legislativi nn. 266/1992 in materia di rapporto tra legislazione statale e legislazione provinciale e relative funzioni amministrative (in</li> </ul>	<p>applica (alla Regione Valle d'Aosta) ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>l'attribuzione al P.d.C.M di un potere di natura regolamentare finalizzato alla rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compresi quelli relativi alla compartecipazione ai tributi erariali con assegnazione di tali risorse ad un fondo istituito nel bilancio dello Stato, da distribuire secondo criteri e modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, si risolve in una disciplina, che incide sui rapporti finanziari intercorrenti tra Stato/Regione/province autonome e che, modificando unilateralmente l'ordinamento finanziario della Provincia autonoma di Trento, viola la procedura prevista dall'articolo 104 dello statuto;</p> <p>la Provincia autonoma di Trento non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa sanitaria sul proprio territorio; lo Stato non ha, quindi, titolo a pretendere dalla Provincia il versamento nel bilancio statale delle somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica, che fa parte della spesa sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sentenza n. <u>182</u>, depositata in data 20 maggio 2010, la Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;</li> <li>• con sentenza n. <u>215</u>, depositata il 17 giugno 2010, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4</u> del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009</li> </ul>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>particolare articoli 2 e 4, comma 1) e 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (in particolare articoli 9 e 10, commi 1, 6 e 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altre norme di coordinamento della finanza pubblica contenute nella legge n. 386/1989</li> <li>• principi di legalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza e di adeguatezza</li> </ul>	
3	136	15.04.2010	<p>ordinanza (red. Grossi) G.U. 21.04.2010, 1ª serie speciale n. 16</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p> <p>ricorso n. 37 dd. 12.06.2009 G.U. 22.07.2009, 1ª serie speciale n. 29</p>	2.6. (commercio)	<p>legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009) (articolo 3, commi 1 e 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione</li> </ul>	<p>dichiara cessata la materia del contendere</p> <p>successivamente alla presentazione del ricorso è entrato in vigore l'articolo 52, comma 2, della legge provinciale n. 19/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010), che, al fine di adeguare la disciplina provinciale ai rilievi formulati dal Governo, finalizzati a far valere una completa liberalizzazione delle vendite promozionali, ha modificato il comma 4 dell'articolo 17-bis della legge provinciale sul commercio, introdotto dal censurato comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2009; è stato così eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali</p>
4	182	20.05.2010	<p>sentenza (red. Gallo) G.U. 26.05.2010, 1ª serie speciale n. 21</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commi da 1 a 4 dell'articolo 4</li> </ul>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;</p> <p>la riserva al bilancio statale di un'imposta straordinaria sulle</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 80/09</u> depositato in data 07.10.2009 pubblicato in G.U. 11.11.2009, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2009, n. 2328</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 09.11.2009</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 04.12.2009, n. 23 (<i>approvata ad unanimità</i>)</li> </ul>		<p>(Interventi urgenti per le reti dell'energia), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo, terzo e quarto periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali);</li> <li>• comma 8 dell'articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato);</li> <li>• commi 2 e 3 dell'articolo 22 (Settore sanitario)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• articoli 4, n. 7); articolo 8, n. 1), n. 5), n. 6), n. 17), n. 19), n. 22); articolo 9, n. 10); articolo 14; comma 1, articolo 16; Titolo VI, tra cui in particolare gli articoli 75, comma 1, lettera g), e 78; articolo 104, comma 1; articolo 107 dello Statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai D.P.R. nn. 381/1974 in materia di urbanistica ed opere pubbliche, 235/1977 in materia di energia, nonché di cui ai decreti legislativi nn. 266/1992 in materia di rapporto tra legislazione statale e legislazione provinciale e relative funzioni amministrative (in particolare articoli 2 e 4, comma 1)</li> </ul>	<p>attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, di natura tributaria, soddisfa le condizioni previste dall'articolo 9 delle norme di attuazione statutarie in materia di finanza regionale e provinciale di cui al d. lgs. n.268 del 1992; in particolare il gettito di tale imposta è temporalmente delimitato ed è contabilizzato distintamente, poiché affluisce ad una contabilità speciale, imputabile allo Stato; non trova, quindi, accoglimento la censura in ordine alla lamentata sottrazione alla Provincia delle entrate relative a soggetti residenti nel territorio provinciale in violazione delle norme di attuazione statutarie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 81 della Costituzione</li> <li>• articolo 75 dello statuto</li> <li>• norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (in particolare articoli 9 e 10, commi 6 e 7);</li> <li>• sulla natura tributaria di alcune entrate vedasi sentenze Corte costituzionale nn. 73 del 2005, 334 del 2006, 64 del 2008 e 335 del 2009</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sentenza n. <u>133, depositata in data 15 aprile 2010</u>, la Corte costituzionale ha <u>dichiarato l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nonché dell'articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, nella parte in cui si applica alle province autonome, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia medesima;</li> <li>• con sentenza n. <u>215, depositata il 17 giugno 2010</u>, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4</u> del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009</li> </ul>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>e 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (in particolare articoli 9 e 10, commi 1, 6 e 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altre norme di coordinamento della finanza pubblica contenute nella legge n. 386/1989</li> <li>• principi di legalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza e di adeguatezza</li> </ul>	
5	215	17.06.2010	<p>sentenza (red. Mazzella) G.U. 23.06.2010, 1ª serie speciale n. 25</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 80/09</u> depositato in data 07.10.2009 pubblicato in G.U. 11.11.2009, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2009, n. 2328</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 09.11.2009</li> <li>• deliberazione Consiglio</li> </ul>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commi da 1 a 4 dell'articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103;</li> <li>• secondo, terzo e quarto periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali);</li> <li>• comma 8 dell'articolo 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato);</li> <li>• commi 2 e 3 dell'articolo 22 (Settore sanitario)</li> </ul> <p>• articoli 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione, in combinato</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009</u></p> <p>la Corte rileva il mancato rispetto dei canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità della disciplina legislativa che attrae in capo allo Stato funzioni di competenza delle regioni. Premesso che in linea di principio non può contestarsi che l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia possa avvenire a livello centrale, secondo la Corte, laddove tale spostamento di competenza sia motivato da ragioni di urgenza per l'esecuzione delle opere deve essere sorretto da puntuali argomentazioni; tra l'altro l'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta da parte dello Stato della realizzazione delle opere stesse mentre la disciplina impugnata prevede che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato.</p> <p>L'attribuzione ai privati della realizzazione degli interventi rende, tra l'altro, l'intervento legislativo anche sproporzionato; se le</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			provinciale dd. 04.12.2009, n. 23 ( <i>approvata ad unanimità</i> )		<p>disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 4, n. 7); articolo 8, n. 1), n. 5), n. 6), n. 17), n. 19), n. 22); articolo 9, n. 10); articolo 14; comma 1, articolo 16; Titolo VI, tra cui in particolare gli articoli 75, comma 1, lettera g), e 78; articolo 104, comma 1; articolo 107 dello Statuto;</li> <li>• norme di attuazione di cui ai D.P.R. nn. 381/1974 in materia di urbanistica ed opere pubbliche, 235/1977 in materia di energia, nonché di cui ai decreti legislativi nn. 266/1992 in materia di rapporto tra legislazione statale e legislazione provinciale e relative funzioni amministrative (in particolare articoli 2 e 4, comma 1) e 268/1992 in materia di finanza regionale e provinciale (in particolare articoli 9 e 10, commi 1, 6 e 7);</li> <li>• altre norme di coordinamento della finanza pubblica contenute nella legge n. 386/1989</li> <li>• principi di legalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza e di adeguatezza</li> </ul>	<p>ragioni d'urgenza non sono tali da determinare l'assunzione da parte dello Stato per esigenze di tipo unitario dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di espropriare le regioni della competenza in ordine alla realizzazione degli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sentenza n. <u>133</u>, depositata in data <u>15 aprile 2010</u>, la Corte costituzionale ha <u>dichiarato l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, nonché dell'articolo 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, nella parte in cui si applica alle province autonome, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia medesima;</li> <li>• con sentenza n. <u>182</u>, depositata in data <u>20 maggio 2010</u>, la Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009</li> </ul>
6	357	15.12.2010	sentenza (red. Gallo) G.U. 22.12.2010, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 51  giudizio di legittimità	1.8.3. (imposte)  4.3. (utilizzo risorse idriche)	<u>ricorso n. 35/2009</u> legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma	riuniti i giudizi - <u>dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della l. p. n. 2 del 2009</u> , limitatamente alla parte concernente la determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato riguardante gli oneri relativi agli impianti di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p> <p><u>ricorso n. 35</u> dd. 04.06.2009 G.U. 01.07.2009, 1ª serie speciale n. 26</p> <p><u>ricorso n. 37</u> dd. 08.03.2010 G.U. 07.04.2010, 1ª serie speciale n. 14</p>	4.4. (lavori pubblici)	<p>di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)" (articoli 3, secondo comma, e 56, primo comma)</p> <p><u>ricorso n. 37/2010</u> legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)" (articoli 20, comma 1, lett. a) e 45, comma 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artt.117, secondo comma, lettere e) ed s) e 119, secondo comma, della Costituzione</li> <li>• artt.8 e 9 dello statuto</li> <li>• d. lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (articolo 16)</li> <li>• d. legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 27 febbraio 2009, n. 13</li> <li>• d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (articoli 154, comma 3, e 162, comma 4, lett. a)</li> </ul>	<p>depurazione, questione promossa, in riferimento all'articolo 8, nn.5), 17) e 19) dello statuto, nonché all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione;</p> <p>- <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>3, comma 2, della l.p. n. 2 del 2009</u>, sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della l. p. n. 19 del 2009, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 dello Statuto, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, Costituzione, nonché ai medesimi parametri, con l'esclusione dell'articolo 119, secondo comma, Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi nn. 35 del 2009 e 37 del 2010;</li> <li>▪ <u>56, comma 1, della l.p. n. 2 del 2009</u>, per la parte concernente il rimborso della quota di tariffa non dovuta riguardante l'esercizio del servizio di depurazione, nel testo originario ed in quello risultante a seguito dell'articolo 22, comma 1, della l.p. n. 19 del 2009, questione promossa, in riferimento agli articoli 8, nn. 5), 17) e 19), e 9 dello Statuto, nonché all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 35 del 2009;</li> <li>▪ <u>45, comma 5, della l.p. n. 19 del 2009</u>, questione promossa, in riferimento agli articoli 8 e 9 dello Statuto, nonché all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 37 del 2010</li> </ul> <p>la decisione respinge i ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri (nn. 35 del 2009 e 37 del 2010), riguardanti: 1) la variazione dell'aliquota speciale dell'IRAP applicabile ai soggetti operanti nel settore dell'agricoltura ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010); 2) la determinazione da parte della Giunta provinciale delle quote di tariffa del servizio idrico integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale rimborso (ricorso n. 35 del 2009); 3) la disciplina della revisione</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (articoli 4, comma 3, e 133)</li> </ul>	<p>dei prezzi nei contratti di appalto pubblici (ricorso n. 37 del 2010)</p> <p>la modifica dell'aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, disposta dal legislatore provinciale, non si pone in contrasto con l'articolo 73 dello statuto di autonomia, posto che essa costituisce un tributo erariale, il cui gettito è devoluto alle province autonome, disciplinato dai commi 1 e 3 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l'aliquota base; inoltre non supera le aliquote superiori del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall'1,90 per cento allo 0,90 per cento ed è riferita agli anni d'imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011</p> <p>la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente;</p> <p>il generico rinvio operato dal legislatore provinciale, per quanto attiene alla revisione dei prezzi, alla disciplina statale esclude la sussistenza del contrasto con la normativa statale</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	62	25.02.2011	<p>sentenza (redattore Silvestri) G.U. 02.03.2011, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 10</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 5/2010</u> depositato il 12.05.2010</p> <p>pubblicato in G.U. 21.07.2010, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 29</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 23.04.2010, n. 947</p> <p><u>ricorso n. 6/2010</u> depositato il 12.05.2010</p> <p>pubblicato in G.U. 04.08.2010, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 31</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 23.04.2010, n. 947</p>	4.4. (opere pubbliche)	<p><u>convenzione 7 dicembre 1999</u> tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., approvata con decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 23); <u>convenzione 9 luglio 2007</u> tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (art. 4); <u>Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale</u>, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, e, in particolare, della Tabella 11 allegata; delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (legge 443/2001-Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); <u>delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52</u> (legge n. 443/2001-Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria-DPEF-2010-2013); <u>parere</u> della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 97, 116, primo comma, 117 e 118 della Costituzione</li> <li>• legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> </ul>	<p><u>dichiara inammissibile</u> il ricorso per conflitto di attribuzione (<u>ric. n. 5 del 2010</u>) proposto dalla Provincia nei confronti dello Stato in relazione alla convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., ed al decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; <u>dichiara inammissibile</u> il ricorso per conflitto di attribuzione (<u>ric. n. 5 del 2010</u>) proposto dalla Provincia nei confronti dello Stato in relazione alla convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, degli artt. 8 e 14 dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione;</p> <p><u>dichiara inammissibile</u> il ricorso per conflitto di attribuzione (<u>ric. n. 6 del 2010</u>) proposto dalla Provincia nei confronti dello Stato in relazione ai seguenti atti: a) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (legge n. 443/2001-Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (legge n. 443/2001-Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013);</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia con il <u>ricorso n. 5 del 2010</u> ed avente ad oggetto la convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.;</p> <p><u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia con il <u>ricorso n. 6 del 2010</u> ed avente ad oggetto il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria</p> <p>dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Provincia in relazione alla progettazione e alla realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31; in entrambi i giudizi la Provincia censura il suo mancato coinvolgimento nella fase di individuazione e progettazione</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8 e 14 statuto di autonomia di cui al d.p.r. 31.08.1972, n. 670</li> <li>• violazione dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà e adeguatezza</li> <li>• d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche" (articolo 19)</li> <li>• violazione del principio dell'intesa come attuato dall'articolo 1 della legge n. 443 del 2001</li> <li>• violazione del principio dell'intesa come attuato dall'articolo 1 della legge n. 443 del 2001</li> </ul>	<p>dell'opera; l'autostrada rientra nella disciplina di cui all'articolo 19, comma primo, lettera b del d.p.r. n. 381 del 1974, prescrivente la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima salvo che non si tratti di provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore della citata norma di attuazione, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario; in quanto norma di attuazione costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali ricadenti nel suo ambito di disciplina</p> <p>lo Stato ha dichiarato, attraverso il Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera è inserita nel Programma infrastrutture strategiche (per il quale l'intesa stessa è prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, più in generale, per l'osservanza dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione</p>
2	109	01.04.2011	<p>sentenza (red. Criscuolo) G.U. 06.04.2011, 1ª serie speciale n. 15</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 71/2010</u> depositato in data 03.05.2010</p>	<p>4.3. (utilizzo risorse idriche)</p> <p>4.5. (calamità pubbliche)</p>	<p><u>decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195</u> "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo)</p>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010 per la parte in cui non rinvia, per l'applicazione dell'indicata normativa statale al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica ed opere pubbliche di cui al d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381</p> <p>In relazione alle attività inerenti alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, alla competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si sovrappone la competenza primaria della Provincia in materia di prevenzione e</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>pubblicato in G.U. 03.06.2010, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 22</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 23.04.2010, n. 945</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 24.05.2010</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 08.06.2010, n. 9 (approvata a maggioranza di voti con 6 voti di astensione)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 8, comma primo, nn. 1, 5, 6, 13, 17 e 24; 9, nn. 9 e 10; 14, commi 2 e 3; 16; nonché titolo VI dello statuto;</li> <li>• d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione"</li> <li>• d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"</li> <li>• d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia"</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il</li> </ul>	<p>di pronto soccorso per calamità pubbliche (articolo 8, primo comma, n. 13 dello statuto speciale), i cui ambiti sono definiti dalle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 381 del 1974;</p> <p>la normativa impugnata, laddove ha introdotto la possibilità di nominare commissari straordinari, cui sono affidati poteri, anche sostitutivi degli organi ordinari o straordinari, provvedendo in deroga ad ogni disposizione vigente, non ha tenuto adeguato conto dei suddetti profili. La nomina dei commissari avviene, infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli organi e gli uffici indicati, tra cui i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Questo costituisce l'unico momento di coinvolgimento della Provincia, che, in quanto circoscritto alla sola fase iniziale della nomina e limitato alla forma partecipativa più debole, riferita all'espressione di un parere, non può considerarsi adeguato; inoltre la disciplina statale non prevede nulla in relazione al ruolo della Provincia per le fasi e le determinazioni successive.</p> <p>Sulla possibilità di utilizzare le norme di attuazione dello statuto speciale come parametro del giudizio di costituzionalità vedasi le richiamate sentenze nn. 287 e 263 del 2005</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	
3	129	13.04.2011	sentenza (red. Maddalena) G.U. 20.04.2011, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 17  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento  <u>ricorso n. 89/2010</u> depositato in data 03.08.2010 pubblicato in G.U. 15.09.2010, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 37	4.4. (opere pubbliche)  4.7. (trasporti)	legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità) (articolo 8, comma 1, lettera b)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, comma 2, lettera s) della costituzione</li> <li>• d. lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (articolo 7)</li> <li>• D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10) (articolo 3)</li> </ul>	<u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 12 del 2010 sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione  Il Governo aveva censurato le procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale, denunciando la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s della Costituzione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità per l'assoluta genericità della prospettazione circa l'incompetenza provinciale e la violazione di norme statali di principio, che deve essere inquadrata nel più ampio e complesso quadro normativo di riferimento
4	148	20.04.2011	ordinanza	3.2.2. (personale)	legge provinciale 23 luglio 2010,	<u>dichiara estinto il processo</u>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>(red. Quaranta) G.U. 27.04.2011, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 18</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p> <p><u>ricorso n. 98/2010</u> depositato in data 04.10.2010 pubblicato in G.U. 17.11.2010, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 46</p>	sanitario)	<p>n. 6 "Tutela della salute in provincia di Trento" (articoli 28, comma 3, 44, comma 10, 48)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artt. 97 e 117 Costituzione</li> <li>• d.lgs. c.p.s. n. 233 del 1946 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) (artt. 8, 9, 10 e 11)</li> <li>• d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) (art. 18)</li> <li>• d.p.r. n. 220 del 2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)</li> <li>• d.p.r. n. 483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)</li> <li>• d.p.r. n. 484 del 1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale</li> </ul>	<p>dichiara estinto il giudizio promosso dal Governo nei confronti della legge provinciale n. 16 del 2010 in materia di tutela della salute per violazione degli articoli 97 e 117 della Costituzione commi secondo, lettera l, e terzo, in relazione alla disciplina riguardante la nomina delle figure di vertice dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'accesso all'impiego del personale sanitario e il conferimento alla Giunta del potere di determinare i criteri per l'ammissione agli elenchi dei medici e veterinari che praticano particolari specializzazioni. L'estinzione del giudizio è da correlare all'avvenuta modificazione delle disposizioni impugnate ad opera dell'articolo 46 della legge provinciale n. 27 del 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)"</p> <p>ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (vedasi ordinanze nn. 58 e 22 del 2011)</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale)	
5	165	12.05.2011	<p>sentenza (red. Silvestri) G.U. 18.05.2011, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 21</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 112/2010</u> depositato in data 20.10.2010 pubblicato in G.U. 05.01.2011, n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 08.10.2010, n. 2299</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.01.2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 26.01.2011, n. 1 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 14 voti di astensione)</li> </ul>	2.3. (energia)	<p>decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4), come sostituiti dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 concernente "Misure urgenti in materia di energia", convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 97, 117, comma terzo, 118 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articolo 8 nn. 1), 5), 6), 13), 17), 19), 22); 9 n. 9); 14, comma 1; 16 dello statuto</li> <li>• d. p. r. n. 381 del 1974 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"</li> <li>• d. p. r. n. 235 del 1977 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia"</li> <li>• d.p.r n. 526 del 1987</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1</u>, del d.l. n. 105 del 2010 (Misure urgenti in materia di energia), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, <u>nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del d. l. n. 78 del 2009</u> (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, limitatamente alle parole "Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.";</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1</u>, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, <u>nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009</u>, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009; <u>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010</u>, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, <u>nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009</u>, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Provincia autonoma di Trento (e dalle Regioni Toscana e Puglia) per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; del d.P.R. n. 235 del 1977 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di leale collaborazione</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>"Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. leg.vo n. 266 del 1992 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento"</li> </ul>	<p>le competenze statutarie in materia di energia sono meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle regioni ordinarie, nello stesso ambito, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Provincia può, quindi, rivendicare, in virtù dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, una competenza legislativa concorrente identica a quella delle regioni ordinarie ed anche una competenza amministrativa più ampia, in quanto fondata sui principi dell'articolo 118 Costituzione, rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999;</p> <p>per la trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche aventi carattere strategico nazionale il Governo ha l'obbligo di ricercare l'intesa con le regioni e non può ricorrere a poteri sostitutivi. Nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie di competenza concorrente, è necessario il raggiungimento di un'intesa, in modo da conciliare le ragioni dell'esercizio unitario di determinate competenze con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni. La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica l'illegittimità di una disciplina attribuyente valore decisivo alla volontà unilaterale di una parte, in caso di dissenso, essendo necessarie "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze". Solo laddove vi sia stato ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale.</p>
6	242	25.07.2011	sentenza (red. Quaranta) G.U. 27.07..2011, 1ª serie speciale n. 32  giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale  <u>ordinanza n. 251/2010</u>	3.3.1. (istruzione)	<u>dichiara rilevante e non</u>	riuniti i giudizi, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.92, comma 2-bis, della l.p. n. 5 del 2006, introdotto dall'articolo 53, comma 4, della l.p. n. 16 del 2008 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009);</u> <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 8, della l.p. n. 19 del 2009 (Disposizioni per la formazione del</u>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>ordinanza Consiglio di Stato n. 106-10 dd. 26.01.2010 (depositata in data 25.03.2010) G.U. 22.09.2010, 1ª serie speciale n. 38</p> <p><u>ordinanza n. 320 dd. 24.06.2010</u> ordinanza TRGA Trento n. 12/2010 dd. 06.07.2010 G.U. 27.10.2010, 1ª serie speciale n. 43</p> <p><u>ordinanza n. 356 d. 06.07.2010</u> ordinanza TRGA Trento n. 11/2010 dd. 06.07.2010 G.U. 24.11.2010, 1ª serie speciale n. 47</p>		<p><u>manifestamente infondata</u> la questione di leg.tà cost.le dell'articolo 92, comma 2 bis, della l.p. n. 5 del 2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" (articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione)</p> <p><u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> la questione di leg.tà cost.le del comma 8 dell'art. 67 della l.p. n. 19 del 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)" (articoli 3 e 97 della Costituzione)</p> <p><u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> la questione di leg.tà cost.le del comma 8 dell'articolo 67 della l.p.m n. 19 del 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)" (articoli 3 e 97 della Costituzione)</p>	<p>bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010)</p> <p>Le disposizioni annullate riguardano: a) la previsione (per i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della legge n. 296/2006) in caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, della collocazione nelle medesime graduatorie in posizione subordinata a tutte le fasce; b) la previsione, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per l'anno 2010 dell'attribuzione di quaranta punti, rinnovabile per un massimo di quattro volte, per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino.</p> <p>Secondo la Corte entrambe le norme sono strettamente collegate fra loro in quanto "accomunate dalla medesima ratio di scoraggiare l'ingresso nelle graduatorie trentine dei docenti provenienti da altre province." In particolare esse violano il principio di ragionevolezza e il criterio del merito nel reclutamento dei docenti, finalizzato ad assicurare la migliore professionalità scolastica</p>
7	275	21.10.2011	sentenza (redattore Silvestri)	2.3 (energia)	<u>decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo</u>	<u>dichiara che non spettava</u> allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>G.U. 26.10.2011, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 10/2010</u> depositato il 23.11.2010</p> <p>pubblicato in G.U. 19.01.2011, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 3</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 12.11.2010, n. 2565</p>		<p>economico – di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali – recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché Allegato 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, commi terzo, quinto e sesto, e 118 Costituzione</li> <li>• legge costituzionale n. 3 del 2001 (articolo 10)</li> <li>• articolo 8, nn. 1), 5), e 6), nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24), articolo 9, nn. 8) e 9) e articolo 16 dello statuto</li> <li>• D.P.R. n. 115 del 1973 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione"</li> <li>• D.P.R. n. 381 del 1974 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"</li> <li>• D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione</li> </ul>	<p>di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);</p> <p><u>annulla</u>, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»;</p> <p><u>dichiara che spettava allo Stato</u> emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010;</p> <p><u>dichiara che spettava allo Stato</u> emanare l’Allegato 3 del suddetto d.m. 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>La Corte costituzionale, premesso che l’atto impugnato contiene la disciplina, in termini generali ed astratti, del procedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attività in questione, riconosciuta la natura regolamentare del medesimo, posto che ricorrono gli indici sostanziali assunti dalla giurisprudenza della Corte a fondamento della corrispondente qualificazione dell’atto stesso, ha affermato che alcuni vincoli contenuti nel d.m. violano le competenze costituzionalmente garantite alla Provincia in materia di tutela del paesaggio, di tipo primario, la cui disciplina unitaria deve tener conto degli statuti speciali di autonomia; tali vincoli non trovano giustificazione né nell’esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell’ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale</p> <p>Sulla necessità che la disciplina unitaria bel bene giuridico ambiente deva “tener conto degli statuti speciali di autonomia” vedasi la citata sentenza n. 378 del 2007</p> <p>Sugli indici sostanziali per la qualificazione di un atto come regolamento vadasi le citate sentenze nn. 278 e 274 del 2010</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare" • d. p. r. n. 235 del 1977 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia" • d.p.r n. 526 del 1987 "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616" • d. lgs.vo n. 266 del 1992 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" (articoli 2 e 3)	
8	323	25.11.2011	sentenza (red. Gallo) G.U. 30.11.2011, 1ª serie speciale n. 50  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u>	1.8.3. (imposte)	legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011 -) (articolo 27, comma 4) • articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione • articoli 8, 9 e 73 dello statuto	<u>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento-legge finanziaria provinciale 2011)</u>  Secondo la Corte la questione non è fondata, perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1-bis dell'articolo 73 dello statuto speciale di autonomia. Tale comma, aggiunto dall'articolo 2 della legge n. 191 del 2009

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			Provincia autonoma di Trento  <u>ricorso n. 18/2011</u> depositato in data 08.03.2011 pubblicato in G.U. 13.04.2011, 1, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 16		<ul style="list-style-type: none"> <li>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (articolo 16, comma 3)</li> </ul>	(legge finanziaria 2010), va interpretato, come evidenziato dalla Corte nella pronuncia n. 357 del 2010, nel senso che, qualora il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province, queste, ove la legge statale consenta loro di intervenire sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni, possono liberamente compiere uno qualsiasi di tali interventi, purché non implicino il superamento del limite delle "aliquote superiori" stabilite dalla legge statale
9	342	22.12.2011	ordinanza (red. Cassese) G.U. 28.12.2011, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 54  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 49	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)  <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto</li> </ul>	<u>dichiara estinto</u> il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia con ricorso n. 105 del 2010 nei confronti del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente all'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, e 21, secondo periodo La decisione della Corte segue alla rinuncia parziale al ricorso deliberata dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2282 del 28 ottobre 2011  <ul style="list-style-type: none"> <li>articoli 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione</li> <li>articoli da 69 a 86 (Titolo VI) dello Statuto</li> <li>d. lgs. vo n. 266 del 1992 (articolo 2)</li> <li>d. lgs.vo n. 268 del 1992 (articolo 17)</li> </ul>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	4	12.01.2012	<p>ordinanza (red. Mazzella) G.U. 18.01.2012, 1ª serie speciale n. 3</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 17.09.2010, n. 2169</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27.10.2010</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 01.12.2010, n. 11 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 13 voti di astensione)</li> </ul>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</li> <li>• principio di leale</li> </ul>	<p><u>dichiara estinto</u> il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia con ricorso n. 105 del 2010 nei confronti del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, <u>limitatamente all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29.</u></p> <p>La decisione della Corte segue al deposito dell'atto di rinuncia da parte della Provincia, dd. 9 novembre 2011, all'impugnazione dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, cui ha fatto seguito l'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio con atto depositato all'udienza pubblica</p> <p>La rinuncia al contenzioso, deliberata con provvedimento della Giunta provinciale n. 2282 del 28 ottobre 2011, è da correlare all'approvazione della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), la quale ha introdotto misure idonee a realizzare le medesime finalità di contenimento della spesa; la legge non è stata impugnata dal Governo. Ne consegue il venir meno dell'interesse della Provincia a coltivare il ricorso avanti la Corte costituzionale, in relazione agli articoli del decreto legge 78/2010 che, in quanto espressamente indicati all'articolo 1, comma 2, della l.p. 27/2010, non trovano applicazione nell'ordinamento provinciale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione</li> <li>• articoli da 69 a 86 (Titolo VI) dello Statuto</li> <li>• d. lgs. vo n. 266 del 1992 (articolo 2)</li> <li>• d. lgs.vo n. 268 del 1992 (articolo 17)</li> </ul>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					collaborazione	
2	9	20.01.2012	<p>ordinanza (red. Silvestri) G.U. 25.01.2012, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 4</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 49</p>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</li> <li>• principio di leale</li> </ul>	<p><u>dichiara estinto</u> il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia con ricorso n. 105 del 2010 nei confronti del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, <u>limitatamente all'articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo</u></p> <p>La decisione della Corte segue al deposito dell'atto di rinuncia da parte della Provincia, dd. 9 novembre 2011, all'impugnazione dell'articolo 14, comma 24 bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, cui ha fatto seguito l'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio con atto depositato all'udienza pubblica</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					collaborazione	
3	41	7.03.2012	<p>ordinanza (red. Napolitano) G.U. 14.03.2012, 1ª serie speciale n. 11</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1ª serie speciale n. 49</p>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</li> </ul>	<p><u>dichiara estinto</u> il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia con ricorso n. 105 del 2010 nei confronti del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, <u>limitatamente all'articolo 9, comma 2</u></p> <p>La decisione della Corte segue al deposito dell'atto di rinuncia da parte della Provincia, dd. 9 novembre 2011, all'impugnazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, cui ha fatto seguito l'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio con atto depositato all'udienza pubblica</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>principio di leale collaborazione</li> </ul>	
4	74	30.03.2012	sentenza (red. Cartabia) G.U. 04.04.2012, 1ª serie speciale n. 14  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento  <u>ricorso n. 58/2011</u> depositato in data dd. 13.06.2011 pubblicato in G.U. 17.08.2011, 1ª serie speciale n. 35	4.4. lavori pubblici	legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7 “Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)”: art. 13, comma 1, che modifica l'art. 25, comma 1, della l.p. n. 26 del 1993 art. 17, comma 1, che modifica l'art. 29, comma 2-bis, della l.p. n. 26 del 1993 art. 30, comma 4, che modifica l'art. 37, comma 5, della l.p. n. 26 del 1993 art. 47, che modifica l'art. 58.19 della l.p. n. 26 del 1993 <ul style="list-style-type: none"> <li>art. 117, commi primo e secondo, lett.e ) e l) della Costituzione</li> <li>articoli 4 e 8 statuto speciale di autonomia</li> <li>d.lgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) artt 37, comma 11, 53, comma 4, 141, comma 3, e 203</li> </ul>	dichiara: <u>l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 17, comma 1, della l.p. n. 7 del 2011 dichiara <u>l'estinzione del processo</u> , limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 47 della l.p. n. 7 del 2011 dichiara la <u>cessazione della materia del contendere</u> in riferimento alla questione relativa all'articolo 30, comma 4, della l.p. n. 7 del 2011  dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione (articolo 17) che, discostandosi dai principi stabiliti dal legislatore statale, rinvia ad un regolamento la disciplina della determinazione del prezzo della prestazione, incidendo sul contenuto del contratto con conseguente violazione del limite dei principi generali dell'ordinamento civile. La disposizione provinciale incide sulla fase contrattuale delle procedure di appalto; interviene, infatti, sulla disciplina della determinazione del prezzo della prestazione, “a corpo” o “a misura”, incidendo sul contenuto del contratto, quindi, su di un aspetto del rapporto negoziale, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile. Nel settore degli appalti pubblici la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è regolata da norme dell' <u>ordinamento civile</u> . Ciò in quanto, in tale fase, l'amministrazione agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 53 del 2011 e n. 401 del 2007). La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il legislatore regionale e provinciale “deve rispettare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. A ciò è da aggiungere che nelle suindicate fasi si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che – implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato – possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali” (sentenza n. 114 del 2011).
5	136	31.05.2012	<p>ordinanza (red. Gallo) G.U. 06.06.2012, 1ª serie speciale n. 23</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data dd. 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27.10.2010</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 1 dicembre 2010, n. 11 <i>approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 13 voti di astensione</i></p>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e</li> </ul>	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010; <u>dichiara estinto</u> il giudizio di legittimità costituzionale <u>dell'articolo 5, comma 5</u> , del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, promosso dalla Provincia, in riferimento all'articolo 79 dello statuto speciale, all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 con il ricorso n. 105 del 2010

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	
6	142	06.06.2012	<p>sentenza (red. Gallo) G.U. 13.06.2012, 1ª serie speciale n. 24</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 97/2011</u> depositato in data dd. 21.09.2011 pubblicato in G.U. 02.11.2011, 1ª serie speciale n. 46</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2011, n. 1931</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.10.2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 08.11.2011, n. 11 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 12</li> </ul>	<p>1.8.3 (imposte)</p> <p>2.6. (carburanti)</p>	<p>decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (articolo 23 (Norme in materia tributaria), comma 21, e articolo 28 (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti), commi 3 e 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, ed in particolare articoli 73, 75 e 79, nonché articoli 8, n. 18), 9, n. 3), e 16 del medesimo</li> <li>• d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della</li> </ul>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di tale gettito</p> <p>Secondo la Corte costituzionale l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito dell'addizionale erariale viola gli articoli 73 e 75 dello statuto speciale di autonomia, nonché l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992. In particolare l'articolo 75 dello statuto (combinato disposto del comma 1 e della lettera g) riserva alle Province autonome "i nove decimi" delle "entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...], ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici", che siano "percepite nei rispettivi territori provinciali". L'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 268 del 1992 richiede, inoltre, ai fini della legittimità della riserva al bilancio statale dell'addizionale erariale, che sussistano le seguenti condizioni:</p> <p>1) che la riserva sia giustificata da finalità diverse tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica", quanto dalla copertura di "spese derivanti</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale  <i>voti di astensione)</i>			
					<p>produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare articolo 15</li> <li>d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e di coordinamento), in particolare con gli articoli 2, 3 e 4</li> <li>d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare articoli 3, 9, 10 e 10-bis</li> <li>principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione";</p> <p>2) che il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle relative a calamità naturali).</p> <p>Nella fattispecie, secondo la Corte, l'articolo 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 2011, sia nel testo originario, che in quello modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, viola <i>quantomeno la condizione della delimitazione temporale del gettito</i>, perché l'addizionale si applica senza limiti di tempo "a partire dal 2011" e, in misura diversa, dal 2012 per effetto del citato ius superveniens</p> <p>l'atto di ratifica del Consiglio provinciale deve intervenire ed essere prodotto in giudizio, al più tardi, al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio (analogamente a quanto statuito dalla Corte con la sentenza n. 147 del 1972 con riferimento alla ratifica del Consiglio dei ministri)</p>
7	178	11.07.2012	sentenza (red. Gallo) G.U. 18.07.2012, 1ª serie speciale n. 29  giudizio di legittimità	1.8. (strumenti economico-finanziari)	decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a	<u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011 <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 112/2011</u> depositato in data dd. 29.09.2011 pubblicato in G.U. 26.11.2011, 1ª serie speciale n. 48</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 16.09.2011, n. 1981</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.10.2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 08.11.2011, n. 12 (<i>approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 6 voti di astensione</i>)</li> </ul>		<p>norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (articolo 29, comma 1, lettera k) e articolo 37, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si applicano alla provincia autonoma di Trento)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costituzione (articoli 76, 117, 118 e 119)</li> <li>• articoli 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello Statuto speciale; del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81 e 83, nonché degli articoli 104 e 107 del medesimo</li> <li>• d. lgs.vo n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e di coordinamento), in particolare articolo 2</li> <li>• d.lgs.vo n. 268 del 1992 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare articolo 16</li> <li>• d.p.r. n. 526 del 1987</li> </ul>	<p>l'impugnativa riguarda il decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di federalismo fiscale, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 42 del 2009. La Provincia impugna le previsioni riguardanti la diretta applicazione alla medesima del decreto legislativo e della disciplina sul federalismo fiscale, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi non risultino concluse le procedure per l'attuazione delle norme statutarie; censura, altresì, la diretta applicazione in ambito locale di regole contabili nel settore sanitario;</p> <p>la violazione delle prescrizioni contenute nella legge di delegazione, dirette a tutelare la speciale autonomia degli enti ad autonomia speciale comporta l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata. La Corte in precedenti pronunce ha rilevato che le uniche disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli enti ad autonomia differenziata (comma 2 articolo 1 legge n. 42 del 2009) sono gli articoli 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010).</p> <p>Rileva, in particolare, il principio stabilito dalla legge delega (articolo 27 legge n. 42 del 2009) secondo cui gli enti ad autonomia differenziata concorrono, nel rispetto degli statuti speciali, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario secondo le procedure "pattizie" di attuazione degli statuti. Ne consegue che tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione trovano applicazione nei confronti degli enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma solo in quanto recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria. La diretta, ancorchè transitoria, applicazione della legislazione delegata eccede, quindi, i limiti fissati dalla legge di delegazione</p> <p>come affermato dalla Corte con la sentenza n. 142 del 2012, l'atto di ratifica del Consiglio provinciale della delibera adottata in via d'urgenza con cui la Giunta provinciale promuove ricorso davanti</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					(Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare articolo 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	alla Corte costituzionale deve intervenire ed essere prodotto in giudizio al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente
8	183	12.07.2012	sentenza (red. Gallo) G.U. 18.07.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 29  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 97/2011</u> depositato in data 21.09.2011 pubblicato in G.U. 02.11.2011, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 46  deliberazione della Giunta provinciale 08.09.2011, n. 1931 <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.10.2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 08.11.2011, n.</li> </ul>	1.8.3 (imposte)  2.6. (carburanti)	decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“ (articolo 23, comma 21, e articolo 28, commi 3 e 4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</li> <li>• articoli 9, n. 3), e 16 dello statuto</li> <li>• d.p.r. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)</li> </ul>	riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso n. 97/2011: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;</u></li> <li>2) <u>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge n. 98 del 2011, promosse in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 dello statuto speciale, al d.P.R. 31 luglio n. 1017 del 1978, all’articolo 15 del d.P.R. n. 526 del 1987, all’articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992</u> l’impugnativa riguarda l’obbligo di adeguamento imposto alla Provincia in ordine alla chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001. Secondo la Provincia la disciplina censurata viola la competenza in materia di commercio, riconducibile sia alla competenza legislativa statutaria, di carattere concorrente, di cui all’articolo 9, n. 3), dello statuto, sia alla potestà legislativa residuale di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Provincia con esclusione della meno favorevole disciplina statutaria. La materia del commercio, a giudizio della Corte, non è estranea agli aspetti organizzativi e gestionali degli impianti di distribuzione del carburante. Rilevano, peraltro, ulteriori profili</li> </ol>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			11 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 12 voti di astensione)		<ul style="list-style-type: none"> <li>d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare articolo 15</li> <li>d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e di coordinamento), in particolare con gli articoli 2, 3 e 4</li> <li>d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare articoli 3, 9, 10 e 10-bis</li> <li>principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>afferenti al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla circolazione e sicurezza stradale, nonché alla tutela dei beni di interesse storico e architettonico; tenuto conto del contesto normativo in cui si collocano gli interventi volti alla chiusura degli impianti incompatibili, la Corte evidenzia il circoscritto ambito della potestà legislativa residuale in materia di commercio, prevalendo l'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente</p> <p>ancorchè l'atto di ratifica del Consiglio provinciale del ricorso promosso in via d'urgenza dalla Giunta sia stato depositato tardivamente, ovvero oltre il termine per la costituzione in giudizio della ricorrente, la Corte ha ritenuto che il ritardo non determini l'inammissibilità del ricorso; l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia e la prassi costantemente seguita dalla Corte di non rilevare tale inammissibilità hanno indotto la ricorrente in errore scusabile (sentenza n. 142 del 2012)</p> <p>con <u>ordinanza n. 250</u> dd. 09.11.2012 adottata nel giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali (red. Lattanzi G.U. 14.11.2012, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45) la Corte costituzionale ha disposto che nella <u>sentenza n. 183 del 2012</u>, all'ultimo capoverso del punto 6 del Considerato in diritto, l'anno "2011" sia sostituito dall'anno "2001" e che nel dispositivo, punto 1) e punto 2), le parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri" siano sostituite dalle parole "dalla Provincia autonoma di Trento"</p> <p>art. 32 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
9	198	20.07.2012	sentenza (red. Cassese) G.U. 25.07.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 30	entrate tributarie (1.8.3.) finanza	decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale 1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 142/2011</u> depositato in data 23.11.2011 pubblicato in G.U. 21.12.2011, 1ª serie speciale n. 53</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 28.10.2011, n. 2281</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 05.12.2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.01.2012, n. 1 (<i>approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 8 voti di astensione</i>)</li> </ul>	<p>locale (1.8.2.)  ordinamento della Provincia (1.6.)</p>	<p>(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, nonché articolo 14, comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale</li> <li>• decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)</li> <li>• decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)</li> <li>• decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la</li> </ul>	<p>modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011</p> <p>3) <u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello statuto speciale, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia di Trento (e di Bolzano, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)</p> <p>La disciplina relativa agli organi delle regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale, che ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'articolo 116 della Costituzione. L'adeguamento da parte degli enti ad autonomia differenziata ai parametri di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e delle relative indennità richiede la modifica delle fonti statutarie, di rango costituzionale, non suscettibili di essere oggetto di limiti e condizioni posti con legge ordinaria. Del resto l'articolo 19-bis del decreto legge n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che "l'attuazione delle disposizioni" del citato decreto legge da parte delle regioni a statuto speciale deve avvenire "nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto" dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009</p> <p><u>dichiara l'inammissibilità</u> delle censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione prospettate dalla Provincia con riguardo all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 138 del 2011, in quanto non è stata fornita alcuna motivazione di tale violazione (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011).</p> <p><u>dichiara l'inammissibilità</u> delle censure fondate sulla violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto speciale, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto)	del 2001, trattandosi di parametri non richiamati nella delibera degli enti (regionali e) provinciali competenti. Secondo la Corte occorre che vi sia corrispondenza tra il contenuto di tali delibere e l'oggetto del ricorso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell'organo legittimato a proporlo
10	202	20.07.2012	<p>sentenza (red. Tesauro) G.U. 25.07.2012, 1ª serie speciale n. 30</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 17.09.2010, n. 2169</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27.10.2010</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 01.12.2010, n. 11 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 13 voti di astensione)</li> </ul>	strumenti economico-finanziari (1.8.)	<p>decreto legge n. 78 del 2010, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi</li> </ul>	<p>riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 <u>dichiara la manifesta inammissibilità</u> della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa dalla Provincia in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, al principio di leale collaborazione, nonché agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001</p> <p>La Provincia aveva censurato la norma impugnata nella parte in cui, disciplinando gli effetti, in sede di conferenza di servizi, del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in relazione a materie di competenza provinciale, stabiliva che, in caso di mancato raggiungimento della previa intesa con la Provincia nel termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri poteva deliberare in via sostitutiva con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Secondo la Provincia, la disciplina impugnata invade ambiti di competenza provinciale con violazione dell'autonomia amministrativa provinciale, prevedendo, altresì, strumenti unilaterali di superamento della mancata intesa, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 120 della Costituzione. Con sentenza n. 179 del 2012, successiva alla proposizione del</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<p>statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>ricorso proposto dalla Provincia, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la conseguenza che la relativa questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto</p> <p>l'atto consiliare di ratifica dell'impugnazione della legge statale deve essere depositato nel termine del deposito del ricorso stesso. Il deposito del ricorso notificato, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione, costituisce un momento fondamentale del processo costituzionale; comporta, infatti, la costituzione in giudizio della parte ricorrente, cristallizza definitivamente il thema decidendum, instaura il rapporto processuale con la Corte e da esso decorre il termine (ordinatorio) di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso (art. 35 della legge n. 87 del 1953). Dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso decorre il termine (perentorio) entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio (nella specie, per la parte convenuta nei ricorsi di impugnazione di leggi, trenta giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 delle norme integrative).</p> <p>Tale frazionamento dei termini processuali (sentenza n. 142 del 2012) è coerente con i caratteri del processo costituzionale e con la finalità di garantire alla parte resistente la possibilità di opporsi al ricorso (costituendosi in giudizio), dopo che l'atto di impugnazione deliberato dall'organo provvisoriamente competente si sia definitivamente consolidato con la ratifica consiliare e dopo che questa sia stata prodotta in giudizio entro il termine perentorio stabilito per il deposito in cancelleria del ricorso da parte del ricorrente. Opinando diversamente, la parte resistente in modo irragionevole dovrebbe costituirsi in giudizio quando ancora non è stata perfezionata la volontà del ricorrente di proporre il ricorso</p>
11	203	20.07.2012	sentenza (red. Criscuolo) G.U. 20.07.2012, 1ª serie speciale n. 30  giudizio di legittimità	strumenti economico-finanziari (1.8.)	decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia nei confronti del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4-ter, del citato decreto legge n. 78 del

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 105/2010</u> depositato in data 06.10.2010 pubblicato in G.U. 09.12.2010, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 17.09.2010, n. 2169</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27.10.2010</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd. 01.12.2010, n. 11 (<i>approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 13 voti di astensione</i>)</li> </ul>		<p>(articoli 5, comma 5; 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21 secondo periodo; 9, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 28 e 29; 14, comma 24 bis; 49, comma 3, lettera b) e commi 4 e 4 ter)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (articolo 10)</li> <li>• articoli 8, 9, 16 e Titolo VI dello statuto</li> <li>• decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale"</li> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse in riferimento all'articolo 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e all'articolo 9, numeri 3), 7) e 10) dello statuto speciale o, comunque, in riferimento al Titolo V Parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in riferimento al decreto legislativo n. 266 del 1992, nonché in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione</p> <p>L'impugnativa era finalizzata a censurare la disciplina statale nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA, come attinente alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>e</i>, della Costituzione, e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>, della Costituzione, prevedeva la sostituzione della nuova disciplina a quella già esistente in tema di DIA. Secondo la Provincia tale regolamentazione incide su ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato e il commercio, intersecando materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della medesima.</p> <p>La disciplina della SCIA, secondo la Corte, va ricondotta al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, alla cui stregua lo Stato è legittimato ad operare una restrizione dell'autonomia legislativa regionale in funzione dell'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In altri termini il titolo di legittimazione dell'intervento statale nella specifica disciplina della SCIA è da correlare all'esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata</p> <p>l'atto di ratifica del Consiglio provinciale della delibera adottata</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, avente ad oggetto la proposizione del ricorso davanti alla Corte, deve intervenire ed essere prodotto in giudizio al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (sentenza n. 142 del 2012)
12	207	24.07.2012	<p>sentenza (redattore Napolitano) G.U. 1.08.2012, 1ª serie speciale n. 31</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><i>ricorso n. 9/2010</i> depositato il 27.10.2010</p> <p>pubblicato in G.U. 29.12.2010, n. 52, 1ª serie speciale</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 22.10.2010, n. 2414</p>	4.8.1. (tutela del paesaggio)	<p>D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (articolo 6, comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 8, comma 1, n. 6), nonche' nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24), e articolo 16 dello statuto</li> <li>• D.p.R. 20 gennaio 1973, n. 115 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione"</li> <li>• D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"</li> </ul>	<p><u>dichiara che spetta allo Stato</u> disciplinare, nei confronti della Provincia, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010</p> <p>la disposizione oggetto di conflitto riguarda il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, stabilendo che, in ragione dell'attinenza delle disposizioni del suddetto decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottino, entro centottanta giorni, la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del citato decreto</p> <p>la disposizione censurata è da ricondurre all'esigenza (comune ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 164 del 2012)</p> <p>secondo la Corte non è violata la competenza legislativa primaria della Provincia nella materia della tutela del paesaggio (articolo 8, primo comma, n. 6 dello statuto), posto che la questione non riguarda aspetti sostanziali, ma concerne profili di carattere</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"</li> <li>• d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" (articoli 2 e 3)</li> </ul>	procedurale, riguardando le regole che disciplinano, relativamente alle procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, il rapporto tra la pubblica amministrazione e coloro che richiedono la corrispondente prestazione
13	275	06.12.2012	<p>sentenza (red. Silvestri) G.U. 12.12.2012, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 52/2011 depositato in data 31.05.2011 pubblicato in G.U. 03.08.2011, 1ª serie speciale n. 33</p> <p>deliberazione della Giunta</p>	2.3. (energia)	<p>ddecreto leg.vo 3 marzo 2011, n. 28 concernente "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (articolo 5 (Autorizzazione unica), comma 1 e articolo 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile), commi 9 e 11, del nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento, nonché articoli 5 e 6 se ed in quanto alla stessa riferibili, e articolo 15 (Sistemi di</p>	<p><u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011; <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011</p> <p>secondo la Corte costituzionale la normativa impugnata è riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia di energie rinnovabili, fondata sul criterio funzionale della individuazione degli interessi pubblici implicati dalla disciplina, con la conseguenza che alla Provincia autonoma si deve estendere, in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la stessa disciplina dettata dagli articoli 117 e 118 della costituzione per le regioni a statuto ordinario(ex plurimis, sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005). . Nessuna rilevanza viene, quindi, attribuita alle competenze statutarie di tipo primario in materia di urbanistica e tutela del paesaggio invocate dalla Provincia, data la non inerenza all'energia, trattandosi piuttosto di</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			provinciale 20.05.2011, n. 1081 <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 11 luglio 2011</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd 27 settembre 2011, n. 10 <i>approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 10 voti di astensione</i></li> </ul>		qualificazione degli installatori), comma 3 e comma 4, primo periodo, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 117, commi terzo e quinto, della Costituzione; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;</li> <li>• articoli 4, n. 3); 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16) 17), 19), 21), 22), 24) e 29); 9, nn. 9) e 10); 16; 80, comma 1, e 81, comma 2; dello statuto</li> <li>• d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione)</li> <li>• d.P.R. n. 381 del 1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)</li> <li>• d.P.R. n. 690 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare)</li> </ul>	ambiti di incidenza indiretta degli interventi nella predetta materia per la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di energie rinnovabili vedasi ex plurimis, sentenze n. 224 e n. 99 del 2012, n. 192 del 2011, n. 194, n. 168 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• d.P.R.n. 235 del 1977 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia)</li> <li>• d.P.R. n. 526 del 1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)</li> <li>• d.lgs. n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) (art. 2)</li> </ul>	

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
1	122	05.06.2013	<p>sentenza (redattore Silvestri) G.U. 12.06.2013, 1ª serie speciale n. 24</p> <p>giudizio per conflitto di attribuzione</p> <p>Provincia contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><i>ricorso n. 8/2012</i> depositato il 17.08.2012</p> <p>pubblicato in G.U. 19.09.2012, 1ª serie speciale n. 37</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 27.07.2012, n. 1642</p>	4.4. (opere pubbliche)	<p>il ricorso proposto dalla Provincia era finalizzato a: <u>dichiarare</u> che non spetta allo Stato proporre, senza l'intesa con la Provincia, l'inserimento del tratto autostradale "Valdastico nord" nella rete europea dei trasporti, nonchè dichiarare, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non è necessario il coinvolgimento della Provincia nell'adozione degli atti volti alla realizzazione, nella provincia di Trento, della sezione dell'Autostrada A31 "Valdastico nord";</p> <p><u>annullare</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 5438 del 2012, e gli atti in essa citati, ed in particolare l'atto, formale o informale, del Ministro delle infrastrutture e trasporti attraverso il quale in sede di esame in prima lettura da parte del Consiglio Trasporti e telecomunicazioni del 22 marzo u.s., l'Italia ha espresso il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011) 650, nella parte in cui tale proposta comprende la realizzazione della "Valdastico Nord";</li> </ul>	<p>1) <u>dichiara inammissibile</u> il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5438 del 2012, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012;</p> <p>2) <u>dichiara inammissibile</u> il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia in relazione agli "atti citati nella suddetta nota";</p> <p>3) <u>dichiara inammissibile</u> il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia in relazione a "tutti gli eventuali altri atti o attività, mai comunicati alla ricorrente, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia";</p> <p>4) <u>dichiara che spettava allo Stato</u>, e per esso al Ministro delle infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM (2011) 650, nei sensi di cui in motivazione</p> <p>dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia finalizzato alla dichiarazione che non spetta allo Stato proporre, senza l'intesa con la Provincia, l'inserimento del tratto autostradale "Valdastico nord" nella rete europea dei trasporti. In particolare la Provincia ha censurato il fatto di non essere mai stata coinvolta durante il processo decisionale, che ha portato i rappresentanti del Governo italiano ad esprimere, in data 22 marzo 2012, il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011) 650, relativa alla citata rete dei trasporti. Secondo la Corte i documenti impugnati sono privi di idoneità lesiva. Inoltre tale inserimento non pregiudica la necessaria acquisizione dell'intesa con la Provincia, derivante dal quadro costituzionale e statutario ricostruito nella sentenza n. 62 del 2011. Né rileva la problematica connessa al ruolo delle regioni e delle province autonome nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea di</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>tutti gli eventuali altri atti o attività dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada "Valdastico Nord" a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia</li> <li>articoli 8 (nn. 5, 6, 17 e 18), 14 e 16 dello Statuto</li> <li>articoli 117 e 118 della Costituzione</li> <li>D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) (articoli 19 e 20)</li> <li>legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) (articolo 1)</li> <li>sentenza Corte costituzionale 25 febbraio 2011, n. 62</li> <li>principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>cui alla legge n. 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"</p> <p>Secondo la Corte, il comportamento del Governo, che avrebbe superato la necessità dell'intesa con la Provincia, proponendo l'inserimento della Valdastico Nord nella rete transeuropea dei trasporti, da approvarsi con un regolamento dell'Unione europea, presta, comunque, il fianco a qualche censura La Corte ha più volte ribadito che "costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che, anche se preparatorio o non definitivo, sia comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima" (ex plurimis, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988)" (sentenza n. 332 del 2011)</p>
2	145	20.06.2013	sentenza (red. Grossi) G.U. 26.06.2013, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 26  giudizio di legittimità costituzionale in via principale	2.2. (cave)  4.8. (ambiente)	<u>legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14</u> (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale) [articoli 4, comma 2 (che sostituisce la lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della l.p.	<u>dichiara non fondate</u> , nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosse – in riferimento all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p> <p><u>ricorso n. 127/2012</u> depositato in data 25.09.2012 pubblicato in G.U. 7.11.2012, 1ª serie speciale n. 44</p>		<p>7/2006) e 13, comma 2 (che aggiunge il comma 7 quater all'articolo 37 della l.p. 7/2006)]</p> <p>Secondo il Governo la disciplina impugnata, nel disporre la proroga delle autorizzazioni per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino, per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni, con applicazione della stessa anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge impugnata (l. p. n. 14 del 2012), si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente "Norme in materia ambientale". In particolare, il Governo osserva che, ancorchè lo Statuto speciale (articolo 8, primo comma n. 14) attribuisca alla Provincia potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, a fronte di una disciplina, che afferisce alla tutela ambientale e che determina la sottrazione di taluni progetti alla procedura di VIA, occorre tener conto della competenza esclusiva dello Stato a disciplinare l'ambiente nella sua interezza (articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione). In altri termini la disciplina del bene ambiente, inteso nella sua accezione unitaria e globale, inerente ad un valore costituzionale primario, costituisce un limite alla disciplina</p>	<p>concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe</p> <p>la potestà legislativa primaria della Provincia in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere trova un limite nella competenza inerente alla disciplina dell'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, attribuita in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della costituzione. Relativamente a tale assetto la Provincia può eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, allorchè questo avvenga nell'esercizio di una propria competenza legislativa e non comprometta un punto di equilibrio tra opposte esigenze espressamente individuato dalla disciplina dello Stato. La scelta del legislatore provinciale che modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (elevate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (da uno ad un massimo di tre anni) non è, quindi, censurabile, trattandosi di posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava per "un tempo che deve ritenersi non incongruo". Nella fattispecie, a fronte di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate, non si verifica né un'ipotesi di proroga automatica, idonea ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA, ipotesi, queste, su cui si è pronunciata la Corte, che ha dichiarato l'illegittimità delle norme che le prevedevano</p> <p>sulla possibilità della Provincia di incrementare i livelli di tutela ambientale vedasi le sentenze della Corte costituzionale nn. 225/2009, 66/2012 e 58/2013</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>che le province autonome dettano in altre materie di loro competenza in relazione al rispetto delle disposizioni statali contenenti standards minimi e uniformi di tutela ambientale</p> <p>vedasi comunicato n. 127 del 25 settembre 2012, pubblicato sulla G.U. 9.01.2013, 1ª serie speciale n. 2, in relazione alla rettifica dei riferimenti normativi relativi al ricorso n. 127</p>	
3	172	04.07.2013	<p>sentenza (red. Grossi) G.U. 10.07.2013, 1ª serie speciale n. 28</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p> <p><u>ricorso n. 131/2012</u> depositato in data 04.10.2012 pubblicato in G.U. 07.11.2012, 1ª serie speciale n. 44</p>	<p>3.2.4. (assistenza sanitaria)</p> <p>2.8.1. (previdenza e assicurazione sociale)</p> <p>3.1.1. (istituti di assistenza e beneficenza)</p>	<p>legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 "Tutela delle persone non autosufficienti e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria" (articolo 9, comma 1)</p> <p>articolo 8, numero 25, statuto speciale</p> <p>articoli 3, 10, 117, primo comma (per violazione dell'art. 21, numero 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 25 marzo 1957), e 117, quarto comma, della Costituzione</p>	<p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 9, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2012 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento;</p> <p><u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"</p> <p>la disciplina impugnata (articolo 9) riguarda l'assegno di cura erogato dalla Provincia a favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi o stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, erogato purchè sussistano congiuntamente le condizioni del possesso della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni, della dichiarazione di non autosufficienza e di determinati requisiti economico-patrimoniali.</p> <p>In particolare il Governo aveva denunciato la violazione del principio di uguaglianza in relazione all'esclusione dal beneficio di intere categorie di persone per difetto del requisito della residenza temporalmente protratta e del particolare permesso di soggiorno richiesto con violazione di obblighi internazionali</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						<p>derivanti dal TFUE in relazione alla restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno.</p> <p>Secondo la Corte le limitazioni del novero dei fruitori della provvidenza disciplinata dalla norma censurata violano l'articolo 3 della costituzione, mancando, tra l'altro, una ragionevole correlazione tra il presupposto di ammissibilità al beneficio (residenza protratta nel tempo e possesso di uno specifico titolo di soggiorno) e gli altri specifici requisiti (situazione di bisogno e di disagio anche economico, riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale), cui è subordinata la fruibilità della provvidenza. L'assenza di correlazione si riflette sulla ragionevolezza della previsione di un requisito differenziato, che potrebbe portare ad escludere paradossalmente soggetti altrettanto o più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio rispetto a quelli ammessi dalla norma impugnata</p> <p>sull'illegittimità della disciplina che subordina l'accesso a determinate provvidenze da parte degli stranieri extracomunitari al possesso del requisito della residenza definito sul piano temporale o di titolo di soggiorno vedasi le richiamate sentenze nn. 2, 4 e 133 del 2013, 40 e 61 del 2011</p>
4	187	12.07.2013	<p>sentenza (red. Mattarella) G.U. 17.07.2013, 1ª serie speciale n. 29</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento</p>	4.4. (opere pubbliche)	<p>legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 11, comma 1, lettera c), e comma 3 della l.p. n. 18 del 2012</li> <li>2) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 30, comma 3-bis, della l.p. n. 26 del 1993</li> <li>3) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u>, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 11, comma 2, della l.p. n. 18 del 2012;</li> <li>4) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale</u>, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della l.p. n. 18 del 2012;</li> <li>5) <u>dichiara estinto</u> il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c), della l. p. n. 18 del 2012</li> </ol>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p><u>ricorso n. 137/2012</u> depositato in data 09.10.2012 pubblicato in G.U. 14.11.2012, 1ª serie speciale n. 45</p>		<p>"Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)"</p> <p>articoli 11, comma 1, lett. c), 16, comma 1, lett. a) e c)</p>	<p>la determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con rinvio, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della l.p. sui lavori pubblici, si pone in contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, più stringente sull'utilizzazione dei prezziari con violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza ed esorbitanza dai limiti posti dallo statuto;</p> <p>la Corte ha censurato la determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto da parte della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sulla base di bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stante la preclusione per il legislatore provinciale ad intervenire in un ambito materiale, che non tollera, per esigenze unitarie, deroghe alla normativa statale di derivazione comunitaria con violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza e violazione dei limiti posti dallo statuto</p> <p>in presenza di specifica attribuzione statutaria nella materia dei lavori pubblici, non contemplando il titolo V della Cost. la materia "lavori pubblici", trova applicazione, ai sensi dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Questo implica che il parametro di maggior favore - statutario - venga applicato nella sua interezza, con i limiti previsti dallo statuto di autonomia, che all'art. 4, annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", degli "obblighi internazionali", nonché delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". In tale ambito vengono in rilievo i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste dal diritto dell'Unione europea. Pertanto la disciplina provinciale non può</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale
5	206	18.07.2013	<p>ordinanza (red. Mattarella)</p> <p>G.U. 24.07.2013, 1a serie speciale n. 30</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p> <p>due ordinanze del Tribunale di Trento del 30 settembre 2011 e del 15 novembre 2011 e due ordinanze del Tribunale di Trento 17 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 283 e 284 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 31, 32, 91 e 130 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 4, 11, 21 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2012</p>	3.3.1. (scuola)	<p>Articolo 93, commi 1 e 2, della legge provinciale sulla scuola (l.p. n. 5 del 2006)</p>	<p>riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro</p> <p>secondo il Giudice remittente il conferimento di incarichi e di supplenze annuali determina l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento di uno scopo da parte dell'Amministrazione (quale datore di lavoro) volto al contenimento della spesa pubblica, non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno stato membro" secondo i principi del diritto e della giurisprudenza comunitaria</p> <p>allo scrutinio della Corte sono state rimesse due questioni tra loro diverse, riguardanti, rispettivamente, l'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, che prevede solo il conferimento di supplenze annuali su cattedre effettivamente vacanti e disponibili, e l'art. 93 della legge provinciale n. 5 del 2006, il quale dispone una durata biennale e triennale dei contratti anche su posti "disponibili e non vacanti";</p> <p>entrambe le questioni rimangono estranee al problema della possibile trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con conseguente difetto di rilevanza delle questioni prospettate;</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						l'aver sottoposto all'esame della Corte le sole disposizioni richiamate comporta un'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al Tribunale di Trento
6	219	19.07.2013	<p>sentenza (red. Lattanzi) G.U. 24.07..2013, 1ª serie speciale n. 30</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 150/2011</u> depositato in data 23.11.2011 pubblicato in G.U. 18.01.2012, 1ª serie speciale n. 3</p> <p>deliberazione della Giunta provinciale 11.11.2011, n. 2380</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 08.02.2012</li> <li>• deliberazione Consiglio provinciale dd.23.02.2012, n. 3 (approvata a maggioranza di voti legalmente espressi con 7 voti di astensione)</li> </ul>	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 4, n. 3); 8, in particolare n. 1); 9, in particolare n. 10); 16; 47 e 49 bis; 54 dello Statuto speciale; del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81; degli articoli 103, 104 e 107, dello Statuto speciale;</li> <li>• d. lgs.vo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e di coordinamento), in particolare articoli 2 e 4</li> <li>• d.lgs.vo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare articoli 17 e 18</li> <li>• decreto del Presidente della</li> </ul>	<p><u>Dichiara</u> l'<u>illegittimità</u> cost. dell'art. 5, d.lgs. 149/2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012, come mod. dalla legge di conv. n. 213/2012, nella parte in cui si applica alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle province autonome;</p> <p><u>l'illegittimità cost.</u> dell'art. 7, d.lgs. 149/2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), nella parte in cui si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;</p> <p><u>illegittimità cost.</u> dell'art. 13, secondo periodo, d.lgs. 149/2011;</p> <p><u>cessata materia del contendere</u>, con rif. all'art. 5, d.lgs. 149/2011, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. 174/2012, come mod. dalla l. di conv. n. 213/2012, nei ricorsi promossi dalle regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p><u>non fondate</u> le questioni di legittimità cost. dell'art. 13, primo periodo, del d.lgs. n. 149/2011, promosse da Valle d'Aosta, Regione siciliana, Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p><u>non fondate</u> le questioni di legittimità cost. degli artt. 1; 2; 3; 4 e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nei testi modificati dalla normativa sopravvenuta, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>Il decreto legislativo è volto a dare attuazione alla legge delega in materia di federalismo fiscale (n. 42 del 2009). La finalità è quella di introdurre la massima responsabilizzazione nella gestione della cosa pubblica, la trasparenza sulle decisioni di spesa e una puntuale attività di controllo sull'operato degli eletti. Secondo la Provincia le disposizioni contenute nel decreto legislativo impugnato comportano il superamento di norme dello Statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dallo statuto medesimo</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare articolo 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 76, 100 e 126 della Costituzione</li> <li>• principio di leale collaborazione</li> </ul>	<p>l'art. 13 del d.lgs.vo n. 149 del 2011, riguardante la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime, prevede (1° periodo) che tale disciplina sia stabilita in conformità ai relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, stabilendo, peraltro, (2° periodo) che, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2011 non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni dettate dal medesimo d. lgs.vo trovino immediata e diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. Difetta, secondo la Corte costituzionale, la portata lesiva del primo periodo dell'art. 13, finalizzato, anzi, a tutelare le prerogative statutarie con conseguente non fondatezza delle questioni relative al medesimo; il secondo periodo dell'art. 13, viceversa, contraddice tale premessa, imponendo una diretta applicabilità del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale con conseguente illegittimità costituzionale. Quanto alle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, riguardanti la relazione di fine legislatura da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta in conseguenza della fattispecie di grave dissesto finanziario, la decadenza automatica e l'interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti, la relazione di inizio e fine mandato comunale, la Corte dichiara la non fondatezza posto che esse si basano sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui esse dovrebbero trovare applicazione nei confronti degli enti ad autonomia differenziata</p>
7	233	23.07.2013	<p>sentenza (red. Tesauro) G.U. 31.07.2013, 1ª serie speciale n. 31</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u></p>	<p>1.6.2. (organizzazione e personale)</p> <p>1.7. (enti locali)</p>	<p>legge provinciale 30 luglio 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica" (articolo 1, comma 2)</p>	<p><u>dichiara non fondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2012 in riferimento agli articoli 8 e 9, n. 9 e n. 10 dello statuto speciale ed all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione</p> <p>in relazione a specifiche attribuzioni statutarie (art. 8, nn. 5, 17, 19, 24; art. 9, nn. 9 e 10; art. 14) e di attuazione statutaria (D.P.R. n. 381 del 1974) la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, fin dalla sentenza n. 412 del 1994, la competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, nell'esercizio della</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato	natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			Provincia autonoma di Trento  <u>ricorso n. 136/2012</u> depositato in data 09.10.2012 pubblicato in G.U. 14.11.2012, 1ª serie speciale n. 45		artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10 dello statuto speciale e art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della costituzione	quale la Provincia ha definito in modo puntuale il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale: Tale competenza non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio" (sentenza n. 335 del 2008). Nella fattispecie il legislatore provinciale ha adeguato i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) e alla direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)

#### **DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLA XIV LEGISLATURA PROVINCIALE: 45**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 34  
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 03  
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n. 08

#### **DECISIONI ANNO 2008**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 0  
giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0  
giudizi per conflitto di attribuzione: 1

#### **DECISIONI ANNO 2009**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 5  
giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 1  
giudizi per conflitto di attribuzione: 3

#### **DECISIONI ANNO 2010**

giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 6  
giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0  
giudizi per conflitto di attribuzione: 0

### **DECISIONI ANNO 2011**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 6
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 1
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 2

### **DECISIONI ANNO 2012**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 12
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 0
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 1

### **DECISIONI ANNO 2013**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 5
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 1
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 1

### **LEGENDA:**

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative alla XIV<sup>a</sup> legislatura provinciale, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- ai fini del presente lavoro la durata della legislatura viene fatta coincidere con la data delle elezioni provinciali;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale

21.10.2013